



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**LE NUOVE REGOLE SUGLI IMPIANTI
TERMICI:
IL DPR 74/2013
E IL RECEPIMENTO IN REGIONE FVG**

Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Energia



PREMESSE

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, «Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia».

- **è stato pubblicato nella G.U. n.149 del 27/06/13**

- **è entrato in vigore il 12/07/2013**

- **MA ad oggi non è ancora stato emanato il decreto con i nuovi modelli di libretto e di rapporti di efficienza energetica che il MISE avrebbe dovuto predisporre entro il 01/07/2013 (art. 7, c.6 del DPR)**



**APPLICABILITA'
PARZIALE del DPR**



PREMESSE

Il D.P.R. 74/2013 , interviene sia

- sul D.P.R. 59/09, attuativo del D.Lgs. 192/05,
- sul D.P.R. 412/93, attuativo della L.10/91,

rivedendo le disposizioni per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici e la produzione dell'ACS

e ampliando l'applicazione di tali disposizioni alla climatizzazione estiva, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione.



Art. 1 Ambito di intervento e finalita'

Il DPR si applica all'edilizia pubblica e privata e definisce:

- **i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti** termici per la climatizzazione invernale **ed estiva** degli edifici, per la preparazione dell'ACS,
- **i requisiti professionali e i criteri di accreditamento** per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, **(Allegato C)**



Art. 2 Definizioni

Ai fini del DPR si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del Dlgs 192/2005.



ATTENZIONE!

Alcune definizioni sono state introdotte e/o modificate dalla
L. 90/2013 entrata in vigore dal 04/08/2013



Art. 2 Definizioni

«**IMPIANTO TERMICO**» **definizione introdotta dall'art. 2, c.1 della L. 90/2013** impianto tecnologico destinato ai servizi di **climatizzazione invernale o estiva** degli ambienti, con o senza produzione di ACS, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici:

- apparecchi quali **stufe, caminetti**, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è \geq a 5 kW.
- i **sistemi** dedicati esclusivamente **alla produzione di ACS** al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.



Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente

**sostituisce l'art. 4 «Valori massimi della temperatura ambiente»,
commi 1,2,3 e 4 del DPR 412/1993**

- Durante il funzionamento dell'impianto di **climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria (non più «aritmetica»)**, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (=E.8 secondo la classificazione del DPR 412/93);
 - b) $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.





Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente

**sostituisce l'art. 4 «Valori massimi della temperatura ambiente»,
commi 1,2,3 e 4 del DPR 412/1993**

- Durante il funzionamento dell'impianto di **climatizzazione estiva**, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, **non deve essere minore di 26°C - 2°C** di tolleranza per tutti gli edifici.





Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente

**Sostituisce l'art. 4 «Valori massimi della temperatura ambiente»,
commi 1,2,3 e 4 del DPR 412/1993**

- **Confermate sostanzialmente le DEROGHE** ai limiti di temperatura previsti per:
 - a) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili (E.3, **limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico di degenti ed ospiti**)
 - b) Edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili (E.6 (1))
 - c) Edifici sede di rappresentanze diplomatiche o organizzazioni internazionali**
 - d) Edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili (E.8) – per esigenze tecnologiche o di produzione-



Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici», del DPR 412/1993

- **Confermati i diversi periodi di attivazione ed i tempi di funzionamento per gli impianti termici in base alla zona climatica di appartenenza:**

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Zona F: nessuna limitazione.

tra le ore 5
e le ore 23



Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

**sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici»,
del DPR 412/1993**

- **Confermate le DEROGHE:**
 - a) in caso di eccezionali situazioni climatiche;



Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici», del DPR 412/1993

- **Confermate le DEROGHE :**

- a) in caso di eccezionali situazioni climatiche;
- b) per edifici con particolari destinazioni d'uso

(non più previste per gli edifici a destinazione alberghiera !)

- Strutture ospedaliere/case di cura
- Sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali (non ubicate in stabili condominiali)
- Scuole materne/asili nido
- Piscine/saune
- Uffici/attività commerciali h24
- Sedi di attività industriali/artigianali



Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

**sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici»,
del DPR 412/1993**

- **Confermate le DEROGHE :**

- a) in caso di eccezionali situazioni climatiche;
- b) per edifici con specifiche destinazioni d'uso
- c) Per particolari impianti termici

- Impianti di cogenerazione
- Riscaldamento con pannelli radianti
- Impianti termici dotati di sistemi di termoregolazione (e contabilizzazione nel caso di impianti «centralizzati») che consenta la regolazione su almeno 2 livelli di T
- Impianti condotti mediante «contratto di servizio energia»



Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

**sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici»,
del DPR 412/1993**

- **Obblighi per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali**

Il proprietario o l'amministratore espongono presso l'impianto una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità' e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
- c) il codice dell'impianto assegnato dal **Catasto territoriale degli impianti termici** istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).



Art. 5 Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici **sostituisce l'art. 10 del DPR 412/1993**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria **ordinanza**, (non più «**con Delibera immediatamente esecutiva della Giunta**») possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonchè stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.



Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può DELEGARLE ad un terzo (Terzo Responsabile).

La delega NON può essere rilasciata :

- nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori NON siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato;
- in caso di impianti "non conformi" alle disposizioni di legge, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma;



Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE O DEL TERZO RESPONSABILE

Il responsabile o il terzo **responsabile** rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare **in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente**.

L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere **redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega**



Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

OBBLIGHI DEL TERZO RESPONSABILE

- comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli (in caso di regime condominiale i lavori devono essere autorizzati da apposita delibera condominiale, a pena di decadenza della delega)
- informa la Regione o la Provincia autonoma o l'organismo delegato delle delega ricevuta/ della eventuale revoca e/o decadenza della stessa entro termini stabiliti
- non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza



Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE

- Il ruolo di T.R. è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui al Dlgs 115/2008, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.
- Il T.R., **per impianti con $P > 350$ kW**, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 –impianti tecnologici- oppure OS 28 – impianti termici e di condizionamento.



Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici

- per le **MANUTENZIONI PERIODICHE** (la c.d. “pulizia”) il D.P.R. 74 rimanda alle istruzioni dell’impresa installatrice o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell’apparecchio, oppure alle norme UNI e CEI applicabili.
- La vera novità sta nel fatto che, secondo l’art. 7, c. 4, **INSTALLATORI e MANUTENTORI** – abilitati ai sensi del D.M. 37/08 – nell’ambito delle rispettive responsabilità, **DEVONO** definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza;
 - b) con quale frequenza le suddette operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate



Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti

Il DPR 74 :

- Modifica la PERIODICITA' dei CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (per le caldaie, comprensivi della “prova fumi”) a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW

- Introduce le PERIODICITA' dei CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA :
 - a) Per gli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con $P > 12$ kW
 - b) Per gli impianti alimentati da teleriscaldamento con $P > 10$ kW
 - c) Per gli impianti cogenerativi



Allegato A – Periodicità dei controlli

TIPO DI COMBUSTIBILE E ANZIANITA'	POTENZA NOMINALE	TIPO DI GENERATORE E UBICAZIONE	PERIODICITA' CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Gas < 8 anni	Pn < 35 kW	Tipo C (tenuta stagna)	ogni 4 anni
		Tipo B ESTERNO locali	ogni 4 anni
		Tipo B INTERNO locali	ogni 2 anni
Gas > 8 anni	Pn < 35 kW	Qualsiasi	ogni 2 anni
Liquido o solido	Pn < 35 kW	Qualsiasi	1 volta all'anno
Qualsiasi	$35 \leq Pn < 350$ kW	Qualsiasi	1 volta all'anno
Qualsiasi	$Pn \geq 350$ kW	Qualsiasi	2 volte all'anno

Prima del DPR 74/2013

TIPO DI COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE	PERIODICITA' CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Liquido o solido	$10 < P < 100$	ogni 2 anni
	$P \geq 100$	1 volta all'anno
Gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	ogni 4 anni
	$P \geq 100$	ogni 2 anni

Dopo il DPR 74/2013



Allegato A – Periodicità dei controlli

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA	CADENZA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico	$12 < P < 100$	ogni 4 anni
		$P \geq 100$	ogni 2anni
	P.d.C a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	ogni 4 anni
	P.d.C ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	ogni 2anni

Novità introdotta dal DPR 74/2013



Allegato A – Periodicità dei controlli

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA	CADENZA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	ogni 4 anni
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	ogni 4 anni
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	ogni 2 anni

Novità introdotta dal DPR 74/2013



Criticità per lo svolgimento dei controlli

- Il modello di “Libretto di impianto”, unico libretto che sostituirà gli attuali Libretti di Impianto e di Centrale
- Il modello “Rapporto di efficienza energetica”, che sostituirà gli Allegati F e G del D.Lgs. 192/05 tenendo conto dell’ampliamento del campo di applicazione dei controlli, previsto dal D.P.R. 74/13 e che sarà proposto in 4 diverse versioni:
 - Tipo 1 (gruppi termici), ↓ ex Allegati F e G al D.Lgs. 192/05 e sm.i
 - Tipo 2 (gruppi frigo) ↓ NOVITÀ
 - Tipo 3 (teleriscaldamento) ↓ NOVITÀ
 - Tipo 4 (cogenerazione) ↓ NOVITÀ

ad oggi NON sono ancora stati pubblicati!



Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

- Le ispezioni si effettuano su
 - a) impianti di climatizzazione invernale con $P \geq 10$ kW
 - b) Impianti di climatizzazione estiva di $P \geq 12$ kW.
- L'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile **è ritenuto sostitutivo dell'ispezione** per
 - a) gli impianti di climatizzazione invernale con $10 \text{ kW} < P < 100 \text{ kW}$, alimentati a gas, metano o gpl e
 - b) per gli impianti di climatizzazione estiva di $12 < P < 100 \text{ kW}$



Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono **programmate in base ai seguenti criteri e priorità:**

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità > a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con P termica utile nominale > a 100 kW: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni 2 anni;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con P termica utile nominale > ai 100 kW: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni 4 anni;



Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

.....

e) impianti dotati di generatori a gas con P termica utile nominale $>$ a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con P utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni 4 anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.



Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

Tenendo conto delle **peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente**, delle **valutazioni tecnico-economiche** concernenti i costi di costruzione e di gestione **degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini**, possono:

a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e il loro controllo, anche:

- 1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
- 3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;



Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

.....

b) **istituire un sistema di accreditamento** degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto **(ALLEGATO C)** e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

c) **assicurare la copertura dei costi** necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, **mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti**, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.



Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

- **Le Regioni e le Province autonome** provvedono a:
 - a) istituire un **catasto territoriale degli impianti termici**, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi,
 - b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli **attestati di prestazione energetica**, favorendo la loro **interconnessione**
 - c) **promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale** dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione
 - d) **promuovere campagne di informazione** e sensibilizzazione dei cittadini.



Art. 11 Sanzioni

Vigono le sanzioni previste dall'articolo 15 commi 5 e 6 del Dlgs 192/2005
(sostituito dall'art. 12 della L.90 del 2013)

- a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione



**sanzione amministrativa non
inferiore a 500 euro e non
superiore a 3.000 euro**



Art. 11 Sanzioni

Vigono le sanzioni previste dall'articolo 15 commi 5 e 6 del Dlgs 192/2005
(sostituito dall'art. 12 della L.90 del 2013)

- a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.



sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.



Art. 12 Abrogazioni

- E' abrogato l'articolo 5 del DPR n. 59/2009.
- Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del DPR 412/1993:
 - a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
 - b) articolo 9;
 - c) articolo 10;
 - d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17

DPR 74/2013

- ✓ Allegato C Requisiti
- ✓ Art. 3 Valori max T
- ✓ Art. 4 Limiti esercizio
- ✓ Art. 5 Facoltà Comuni
- ✓ Art. 6, 7, 8 Criteri e Controlli


Art. 13 Copertura finanziaria

Il DPR 74/2013 prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il DPR 74/2013 e il recepimento in Regione FVG

In attesa del decreto del MISE che definirà i nuovi modelli di Libretto di Impianto e di Rapporti di efficienza energetica, l'A.R. ha organizzato **2 incontri** con gli Enti locali competenti agli accertamenti ed alle ispezioni ai sensi della L.R. 19/2012 e smi, con le Società da essi delegate e con ARES.





Il DPR 74/2013 e il recepimento in Regione FVG

Tra i principali argomenti trattati è emerso quello relativo alla costituzione del
Catasto territoriale degli Impianti termici



L.R. 19/2012 art. 25

In attuazione di quanto previsto all' art. 9 c. 3 del Dlgs 192/2005 e smi, la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del **catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici** .



Catasto che dovrà essere strutturato in modo da favorire **l'interconnessione** con il catasto degli APE





II DPR 74/2013 e il recepimento in Regione FVG

La L.R. 19/2012 art. 24 (Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA)

Al fine di **garantire condizioni omogenee** agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al Dlgs 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.



II DPR 74/2013 e il recepimento in Regione FVG

Azioni previste in Regione

in attesa dell'Emanazione del Decreto MISE di cui all'art. 7 c. 6 del DPR 74/2013...

- **E' In fase di valutazione la definizione di indirizzi «provvisori» attraverso una DGR**
- **Prosecuzione incontri con gli EELL e le Società delegate**
- **Modifica della L.R. 19/2012 per recepire il DPR 74/2013**
- **Abrogazione del «Regolamento tipo per l'esercizio del controllo degli impianti termici da parte degli enti competenti» emanato con DGR n. 2921 del 28/08/2002**
- **Definizione di un nuovo regolamento**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Paola Zuodar
Direzione Centrale Ambiente ed Energia
Servizio Energia